

Dipartimento di Impresa & Management
Cattedra di Diritto Processuale Tributario

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO ED IL
NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO: PERCORSI DI
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO.

Relatore:

Chiar.mo Prof. Fabio Marchetti

Candidato:

Caterina Cerroni

Matricola 659791

Correlatore:

Chiar.ma Prof.ssa Mirella Pellegrini

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Indice

Introduzione

CAPITOLO I

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

1.1 L'attuazione consensuale della norma tributaria: più di un secolo di storia in eredità.

1.2 L'odierna architettura degli istituti deflattivi del contenzioso tributario: inquadramento normativo.

1.3 Analisi dei singoli istituti deflattivi del contenzioso tributario.

1.3.1 L'autotutela tributaria.

1.3.2 L'acquiescenza.

1.3.3 La definizione agevolata delle sanzioni.

1.3.4 L'adesione al contenuto del processo verbale di constatazione.

1.3.5 L'adesione al contenuto dell'invito a comparire.

1.3.6 L'accertamento con adesione.

1.3.7 La mediazione.

1.3.8 La conciliazione giudiziale.

CAPITOLO II

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO COME ISTITUTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

2.1 Tra adempimento dell'obbligazione tributaria e applicazione delle sanzioni: le origini del ravvedimento operoso.

2.2 Le novità per il ravvedimento nella Legge di stabilità 2015.

2.3 Assetto operativo: il ravvedimento operoso in caso di controlli in corso o chiusi.

2.4 *Segue:* Il ravvedimento operoso in caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni.

2.5 *Segue:* Il ravvedimento operoso in caso di omessi e ritardati versamenti.

2.6 Guida agli adempimenti.

2.7 Ravvedimento e benefici penali alla luce della normativa attuale.

CAPITOLO III

RAVVEDIMENTO OPEROSO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI: AL VIA UNA NUOVA STAGIONE DI COLLABORAZIONE RECIPROCA.

3.1 Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario: regime transitorio per il 2015.

3.2 La regolarizzazione delle violazioni, ravvedimento operoso e *voluntary disclosure* a confronto.

3.3 La nuova frontiera della riforma nello scambio di informazioni con il contribuente.

Considerazioni conclusive

Valorizzazione dell'adempimento volontario, il nuovo corso dei rapporti Fisco – contribuente.

Bibliografia

La realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita¹, il bisogno di un diritto tributario che, conformemente al dettato costituzionale, sia un “*diritto con verità*”², l’esigenza di contenere i numeri del contenzioso tributario: sono questi i presupposti per la revisione del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente affinché lo stesso sia sempre più improntato ai criteri della *collaborazione* e del *dialogo*.

L’esame dell’evoluzione storico giuridica degli istituti deflattivi del contenzioso tributario delinea un percorso circolare: la iniziale antica apertura³ al dialogo tra Amministrazione finanziaria e contribuente, cede, nel tempo, il passo ad un atteggiamento di diffidenza da parte del Legislatore che, a sua volta, sarà superato dalle storiche riforme intervenute negli anni novanta nella direzione di una sempre più rilevante definizione consensuale dell’obbligazione tributaria.

La necessità di ridurre la distanza, generata dal ricorso al contenzioso, tra la fase del controllo e quella della effettiva riscossione delle imposte evase, unitamente all’esigenza di assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale e i diritti del contribuente nel rispetto del principio dell’*effettiva capacità contributiva* posto a fondamento dell’ordinamento tributario dall’art. 53 della Costituzione, spiegano il favore del legislatore verso gli *Istituti deflattivi del contenzioso tributario*.

Nella categoria degli istituti deflattivi del contenzioso tributario rientra l’insieme degli strumenti a disposizione del contribuente per comporre le liti sorte con l’Amministrazione finanziaria, prevenirne l’insorgere ovvero accelerarne il decorso.

¹ Cfr. http://www.camera.it/leg17/465?tema=la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale.

² Sul concetto di diritto tributario inteso come “*diritto con verità*” e non come “*diritto senza verità*”, per il quale cioè è imposto al Legislatore di trovare soluzioni che rendano vera la coincidenza tra presupposto dell’imposta e capacità contributiva, può vedersi Versigioni, *Accertamento con adesione, logica e responsabilità della scelta*, contributo consultabile su http://www.datalexis.it/Archivio/giustiziatributaria/banca_dati/versigioni.html.

³ Già nell’ordinamento tributario di fine ottocento si ravvedono fonti normative che, pur succintamente, lasciano intravedere forme di definizione del rapporto tributario di tipo larvatamente concordatario.

L'interesse ordinamentale si spiega altresì considerando la massiccia sponsorizzazione degli strumenti *de quibus* portata avanti non solo dall'Agenzia delle Entrate, ma, in generale, dagli addetti ai lavori. Gli strumenti deflattivi costituiscono infatti l'unico mezzo idoneo a conciliare le ragioni delle parti in causa, consentendo al Fisco di ridurre drasticamente i tempi e i costi di definizione delle liti in sede contenziosa, e, parallelamente, al contribuente di diminuire le pretese erariali ottenendo un favorevole trattamento sanzionatorio⁴.

Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario contemplati dall'ordinamento sono:

- **Autotutela**, art. 2-*quater*, D.L.564 del 1994;
- **Acquiescenza**, art. 15, D.lgs. n. 218 del 1997;
- **Definizione agevolata delle sanzioni**, artt. 16 e 17, D.lgs. n. 472 del 1997;
- **Adesione al contenuto del processo verbale di constatazione**, art. 5-*bis*, D.lgs. n. 218 del 1997;
- **Adesione al contenuto dell'invito a comparire**, art. 5, commi 1-*bis* e ss., D.lgs. n. 218 del 1997;
- **Accertamento con adesione**, artt. da 1 a 13, D.lgs. n. 218 del 1997;
- **Mediazione**, art. 17-*bis*, D.lgs. n. 546 del 1992;
- **Conciliazione giudiziale**, art. 48, D.lgs. n. 546 del 1992.

⁴ Cfr. <http://www.altalex.com/index.php?idnot=17865>.

L'illustrazione, sotto il profilo normativo, nonché attraverso una lettura di tipo procedimentale, delle alternative di cui il contribuente può disporre per raggiungere l'accordo con il Fisco, non può prescindere dall'esame del *nuovo ravvedimento operoso*, cuore della revisione dell'apparato sanzionatorio e degli strumenti per incrementare la *compliance*⁵.

La Legge di stabilità 2015 opera una modifica dell'istituto *de quo*, rendendolo maggiormente flessibile, ampliando l'ambito temporale entro il quale è possibile avvalersi dello stesso⁶, limitando le cause ostative alla sua applicazione, apportando, infine, significative modifiche alla misura delle sanzioni.

Nell'esigenza di individuare un nuovo modello di cooperazione tra soggetto attivo e soggetto passivo del tributo⁷ stimolando il massimo adempimento volontario degli obblighi tributari, il ravvedimento diviene lo strumento scelto dal Legislatore per garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni.

Il nuovo disegno del ravvedimento, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2015, prevede che la sanzione corrispondente alla violazione commessa sia ridotta:

- al 3% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione⁸;
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

⁵ Cfr. Ranocchi – Pegorin, *Ravvedimento operoso: le novità della stabilità 2015*, in *La settimana Fiscale*, n. 11, 1° novembre 2014, p. 25.

⁶ Cfr. Jannaccone, *Ravvedimento operoso, così cambia l'applicazione delle sanzioni*, in *La settimana Fiscale*, n. 5, 4 febbraio 2015, p. 34.

⁷ Cfr. *Relazione di accompagnamento alla Legge di Stabilità 2015*.

⁸ Trattasi del cosiddetto *ravvedimento breve*.

- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore⁹;
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore¹⁰;
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione¹¹;
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è possibile diminuire

⁹ Trattasi del cosiddetto *ravvedimento lungo*.

¹⁰ Trattasi del cosiddetto *ravvedimento ultra-lungo*.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Questo salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

ulteriormente la misura della sanzione ridotta¹². In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza¹³.

In sostanza, la riforma amplia le ipotesi di ricorso all'istituto eliminando il limite massimo contemplato in precedenza dalla lett. b), del comma 1, dell'art 13 del D.lgs. n. 472/1997 e calibrando la riduzione delle sanzioni a seconda della tempestività con cui avviene la rimozione della violazione, nonché della formale constatazione della stessa ad opera degli Uffici finanziari.

Tra i principali segnali di cambiamento deve essere individuata la rimozione delle cause ostative: il ravvedimento non è più impedito dalla presenza di un atto prodromico o dall'avvio di attività amministrative di accertamento, ma solo dalla notifica di un atto impositivo¹⁴.

A rendere più appetibile il ravvedimento e ad enfatizzarne il carattere premiale è altresì la possibilità di sanare violazioni commesse per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili.

In coerenza con l'intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori e omissioni¹⁵, la Legge di stabilità 2015 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'abrogazione:

- dell'*adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio*, di cui all'art. 5, commi 1-*bis* e ss., del D.lgs. n. 218 del 1997;
- dell'*adesione al contenuto del processo verbale di constatazione*, di cui all'art. 5-*bis*, del D.lgs. n. 218 del 1997;

¹² Trattasi del cosiddetto *ravvedimento ultra-breve*.

¹³ Cfr. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Ravvedimento+operoso/Scheda1_RavvedimentoOperoso/Come+regolarizzare+versimpo/.

¹⁴ Cfr. Lunelli, *Ravvedimento, così cambiano tempistiche e sanzioni*, in *Quotidiano del Fisco*, 10 marzo 2015, p. 11.

¹⁵ Cfr. Parisi, *Legge di Stabilità 2015: nuova era per il ravvedimento operoso*, articolo consultabile su www.ipsoa.it.

- dell'*acquiescenza "rafforzata"*, di cui all'art. 15, comma 2-*bis*, del D.lgs. n. 218 del 1997¹⁶.

Ancor più significativo risulta essere il mutamento che si profila, nell'ambito dell'accertamento, con l'offerta preventiva al contribuente di una serie di dati desunti da fonti esterne o da terzi, tali da indurlo a verificare quali basi potranno avere i successivi controlli.

L'innovazione, coordinandosi con l'intervento di modifica all'istituto del ravvedimento operoso, garantirebbe, nell'adempimento degli obblighi tributari, un effetto dissuasivo assimilabile alla preventiva conoscenza dei dati degli studi di settore o delle elaborazioni propedeutiche all'accertamento sintetico, ma in modo più concreto ed energico, nella misura in cui il parametro di verifica della credibilità della propria dichiarazione non sarebbe costituito da elaborazioni statistiche astratte, bensì da dati connotati da efficacia probatoria rilevante.

Si delinea, in tal modo, il superamento di uno schema rigido quale quello ispirato alla riforma tributaria degli anni settanta, basato su una netta distinzione tra adempimenti spontanei e controlli da parte degli Uffici.

Il futuro sembra definire un confronto continuo, precedente e successivo rispetto alla chiusura del periodo d'imposta, in cui adempimenti e controlli non configurano due fasi nettamente separate, ma si intrecciano continuamente, rendendo concreto ed effettivo il

¹⁶ Stante il differente momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, nella fase transitoria il contribuente che volesse definire le contestazioni riscontrate in sede di verifica si troverà a scegliere tra adesione integrale all'atto mediante uno degli strumenti deflattivi applicabili con riduzione delle sanzioni ad un sesto, o regolarizzazione, anche parziale, tramite il nuovo ravvedimento operoso che, se da un lato gli consentirà di individuare autonomamente i rilievi meritevoli di accoglimento¹⁶, dall'altro, laddove posto in essere successivamente alla notifica del processo verbale di constatazione, lo esporrà alla corresponsione delle sanzioni nella misura di un quinto, non di un sesto. La scelta del contribuente dovrà essere guidata non solo dalla misura, maggiore ovvero minore, della riduzione della sanzione di cui potrà beneficiare, ma anche dagli elementi procedurali legati all'attuazione delle diverse soluzioni.

precetto dello *Statuto dei diritti del contribuente*, circa gli obblighi reciproci di collaborazione e di buona fede¹⁷.

Ancora molto resta da fare nella direzione di una più incisiva ed efficace collaborazione tra Fisco e contribuente, nella consapevolezza che l'evoluzione dei mercati e dei rapporti giuridici ad essi collegati porta con sé criticità e nuove sfide da affrontare con spirito cooperativo e con misure che prediligano obblighi e diritti reciprocamente assunti.

¹⁷ Cfr. Basilavecchia, *Stabilità "versus" delega fiscale*, articolo consultabile su www.ipsoa.it.

Bibliografia

AA. VV., *Duemila. Verso una società aperta*, a cura di Moussanet, Il Sole 24 ORE S.p.A., 2000.

Basilavecchia, *Stabilità “versus” delega fiscale*, articolo consultabile su www.ipsoa.it.

Batalocco – Colasanti, *Gli Istituti Deflattivi del Contenzioso Tributario: stato attuale e criticità*, consultabile su justice.luiss.it, 2014.

Bruno, *Ravvedimento operoso e “voluntary” a confronto: analogie, differenze e valutazioni conseguenti*, in AA. VV., *Ravvedimento operoso*, Sistema Frizzera 24, Milano, 2015.

Carinci, *Modifiche al ravvedimento operoso: un nuovo modello di collaborazione Fisco-contribuenti*, in *Fisco*, 2014.

Cavallaro, *La natura della “voluntary disclosure” dal confronto con il ravvedimento*, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015.

Cavallaro, *Voluntary disclosure: confessare per regolarizzare*, in *Corriere tributario*, n. 10, 2014.

Cerofolini, *Istituti deflattivi del contenzioso: regime transitorio per il 2015*, in *Ravvedimento operoso*, Sistema Frizzera 24, 2015.

Chinellato, *Codificazione tributaria e abuso del diritto*, CEDAM, Padova, 2007.

Del Federico, *Le sanzioni amministrative nel diritto tributario*, Milano, Giuffrè, 1993.

Del Federico, *La tipologia delle sanzioni amministrative tributarie*, in *Corriere Tributario*, 2002.

Del Federico, *Violazioni e sanzioni amministrative nel Diritto Tributario*, in AA.VV., *Lezioni di Diritto Tributario sostanziale e processuale*, a cura di G. Gaffuri e M. Scippi, Milano, 2009.

Deotto, *Ancora tanta (forse troppa) strada da fare per una organica disciplina delle dichiarazioni integrative*, in *Fisco*, 2014.

Falsitta, *Per un fisco civile*, Giuffrè, Milano, 1996.

Fantozzi, *Concordati, condoni e collette*, in *Rivista di diritto tributario*, 2003.

Ferlazzo Natoli, *Luci ed ombre sul ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. n. 472/1997*, in *Rivista di diritto tributario*, 2002.

Ferrari, *Ravvedimento “rateizzato” e “parziale”: orientamenti delle Entrate e considerazioni pratiche*, in AA. VV., *Ravvedimento operoso*, Sistema Frizzera 24, Milano, 2015.

Fransoni, *Osservazioni sui rapporti fra conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione*, in *Rassegna Tributaria*, 2000.

Gaffuri, *Lezioni di diritto tributario. Parte generale*, CEDAM, Padova, 1999.

Galeazzi, *Il nuovo ravvedimento operoso*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2014.

Giovannini, *Il nuovo ravvedimento operoso; il “Fisco amico” ed il condono permanente*, in *Fisco*, 2015.

Ingrao, *Riduzioni sanzionatorie in caso di definizione e confusione sul concetto di evasione fiscale*, in *Dialoghi Tributarî*, 2011.

Iorio – Mecca, *Profili penali del ravvedimento operoso*, in AA. VV., *Ravvedimento operoso*, Sistema Frizzera 24, Milano, 2015.

Irti, *Nichilismo e metodo giuridico*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2002.

Jannaccone, *Ravvedimento operoso, così cambia l'applicazione delle sanzioni*, in *La settimana Fiscale*, n. 5, 4 febbraio 2015.

Laroma Jezzi, *Dichiarazione integrative a sfavore e rilevanza penale della dichiarazione originaria*, in *Corriere Tributario*, 2014.

Lunelli, *Ravvedimento, così cambiano tempistiche e sanzioni*, in *Quotidiano del Fisco*, 10 marzo 2015.

Lunelli – Ravasio – Missoni – Lunelli, *Istituti deflativi del contenzioso tributario*, Sistema Frizzera 24, Milano, 2015.

Lupi, *Manuale giuridico professionale di diritto tributario*, Ipsoa, Milano, 2001.

Lupi, *Prime osservazioni sul nuovo sistema delle sanzioni amministrative tributarie*, in *Rassegna Tributaria*, 1998.

Maggi, *Ravvedimento operoso delle tardive dichiarazioni*, in AA. VV., *Ravvedimento operoso*, Sistema Frizzera 24, Milano, 2015.

Marello, *L'accertamento con adesione*, Giappichelli, Torino, 2000.

MEF – Direzione della Giustizia Tributaria, *Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario*, n. 12, marzo 2015.

MEF, *Relazione di accompagnamento alla Legge di Stabilità 2015*.

Moscatelli, *Moduli consensuali e istituti negoziali nell'attuazione della norma tributaria*, Giuffrè, Milano, 2007.

Napoli – Rocchi, *Verifica, accertamento, riscossione e azioni a tutela del contribuente*, Cacucci, Bari, 2013.

Parisi, *Legge di Stabilità 2015: nuova era per il ravvedimento operoso*, articolo consultabile su www.ipsoa.it.

Pegorin, *Ravvedimento: guida agli adempimenti*, in AA. VV., *Ravvedimento operoso*, Sistema Frizzera 24, Milano, 2015.

Pennella, *L'obbligazione amministrativa delle sanzioni tributarie non penali*, CEDAM, Padova, 2011.

Piazza, *Disclosure, nuovo test di convenienza*, in *Il Sole 24 ore* del 22 novembre 2014.

Piva, *Effetti penali della "voluntary disclosure"*, in *Corriere Tributario*, n. 4, 2015.

Pugliatti, *La logica e i concetti giuridici*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1941.

Quarta, *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, vol. II, Milano, 1920.

Ranocchi, *Legge di stabilità 2015: le novità per il ravvedimento operoso*, in AA. VV., *Ravvedimento operoso*, Sistema Frizzera 24, Milano, 2015.

Ranocchi – Pegorin, *Ravvedimento operoso: le novità della stabilità 2015*, in *La settimana Fiscale*, n. 11, 1° novembre 2014.

Ricca, *Riforma del ravvedimento operoso per rafforzare la compliance*, in *Corriere Tributario*, 2014.

Rossi, *Il riesame degli atti di accertamento: contributo allo studio del potere di annullamento d'ufficio a favore del contribuente*, Giuffrè, Milano, 2008.

Sala, *Ravvedimento degli omessi e ritardati versamenti*, in AA. VV., *Ravvedimento operoso*, Sistema Frizzera 24, Milano, 2015.

Salvati, *Principio di proporzionalità e sanzioni da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria*, in *Rassegna Tributaria*, 2013.

Santamaria, *L'accertamento con adesione fra gli altri istituti premiali per ridurre le sanzioni amministrative*, in *Fisco*, 2000.

Tesauro, *Istituzioni di Diritto Tributario*, vol. I, UTET, 2013.

Vanoni, *Discorsi parlamentari*, vol. I, Roma, 1978.

Versigioni, *Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale*, Giuffrè, Milano, 2001.

Sitografia

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Contenzioso/Autotutela>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Contenzioso/Conciliazione+giudiziale>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Contenzioso/Mediazione/>

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Ravvedimento+operoso/SchedaI_RavvedimentoOperoso/Chi+e+quando/

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Ravvedimento+operoso/SchedaI_RavvedimentoOperoso/Come+fare+versamenti/

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Ravvedimento+operoso/SchedaI_RavvedimentoOperoso/Come+regolarizzare+versimpo/

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/strumenti/codici+attivita+e+tributo>

<http://www.altalex.com/documents/altalex/news/2014/12/16/tabella-del-saggio-di-interesse-legale-dal-1942-ad-oggi>

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=17865>

http://www.camera.it/leg17/465?tema=la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale

http://www.commercialisti.mo.it/upload/ordinecommercialistimodena_ecm8/gestionedocumentale/Strumenti%20deflattivi_Modena_784_4665.pdf

http://www.datalexis.it/Archivio/giustiziatributaria/banca_dati/versiglioni.html

<http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/lagenzia-informa-5-nuove-guide-debutto-della-sezione-ad-hoc>

<http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-05-31/decreti-arrivo-sanzioni-190948.shtml?uuid=AB2RwpD>.

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201502192113278814&chkAgenzie=ITALIAOGGI

http://www.italiaoggi.it/solofisco/solofisco_dett.asp?id=201407101211068970

<http://piergiovalente.postilla.it/2015/05/28/statuto-europeo-del-contribuente-la-definizione-dei-nuovi-rapporti-con-lamministrazione-finanziaria/>

<http://piergiovalente.postilla.it/2014/04/27/tax-governance-e-cooperazione-rafforzata-con-il-fisco-recenti-sviluppi-scritto-con-lavv-agostino-nuzzolo/>

GIURISPRUDENZA MINIMA DI RIFERIMENTO

Corte di Giustizia, 18 dicembre 2008, causa n. C-349/07, *Sopropé*, in *Rassegna Tributaria*, 2009

Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576, in *Giur. It.*, 2003, 2194

Cass., 13 febbraio 2009, n. 3559, in *Fisco I*, 2009, 1547.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18962/2005

Corte di Cassazione, sentenza n. 7388/2007

Corte di Cassazione, sentenza n. 10086/2009

Corte di Cassazione, sentenza n. 20732/2010

Corte di Cassazione, sentenza n. 26313/2010

Corte di Cassazione, sentenza n. 3676/2012

Corte di Cassazione, sentenza n. 11836/2012

Corte di Cassazione, sentenza n. 33587/2012

Corte di Cassazione, sentenza n. 46726/2012

Corte di Cassazione, sentenza n. 45189/2013

Cassazione Ordinanza n. 29127/2011

Cassazione, Ordinanza n 19220/2012

Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sentenza n. 43/2012

Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sentenza n. 46/2012

Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sentenza n. 107/2012

Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sentenza n. 152/2012

Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sentenza n. 456/2011.

Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, ordinanza n. 105/2012